



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE FINANZIARIA**

ATTO N. DEL 725

Torino, 16/11/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Francesco TRESSO

Paolo MAZZOLENI

Rosanna PURCHIA

Gabriella NARDELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Giovanna PENTENERO - Jacopo ROSATELLI - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER L'ANNO 2024 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Visto l'art. 208 del Nuovo Codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e modificato con la Legge n. 120 del 29/7/2010, che in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme al C.D.S, ai commi 4, 5 e 5 bis testualmente recita:

“Comma 4:

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti locali di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a. in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

- b. in misura non inferiore ad un quarto della quota, a potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e Polizia Locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c. ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione di piani di cui all'art. 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1 dell'art 12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi in favore della mobilità ciclistica.*

Comma 5:

Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente con delibera della Giunta le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 % dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Comma 5 bis:

La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."

Visto l'art. 142 del Nuovo Codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e modificato con la Legge n. 120 del 29/7/2010, che con riferimento ai limiti di velocità, ai commi 12-bis, 12-ter, testualmente recita:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative (...);

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative

al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Preso atto inoltre che:

il comma 12-quater dell'art.142 del medesimo codice della strada dispone che ciascun ente locale sia tenuto a trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12 bis del presente articolo, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati a valere su tali risorse con la specifica destinazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

Ricordato che l'articolo 25 della Legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva di cui al comma 12-quater, art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Preso atto che in data 30 dicembre 2019 è stato emanato apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante *“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”*, che approva il modello di relazione che gli enti locali devono utilizzare per trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi ai proventi di propria spettanza previsti dagli articoli 208 e 142 del Codice della strada e la loro destinazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno;

Considerato che, con riferimento all'esercizio 2022, la Città di Torino ha inoltrato la suddetta relazione il 19 maggio 2023 al Ministero dell'Interno tramite inserimento sul Portale TBEL e che la medesima relazione è stata successivamente pubblicata sul sito istituzionale della Città.

Ritenuto ora di definire la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024, nel rispetto del suddetto vincolo di destinazione di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Rilevato che, per l'anno 2024 è possibile formulare sulla base degli importi previsti in bilancio e dei principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, una previsione di entrata, al netto delle spese di procedura e del fondo Crediti di dubbia esigibilità, pari ad Euro 34.402.382,01 vincolata al 50% ai sensi dell'art. 208, comma 4, del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e di Euro 873.817,99 vincolata al 100% ai sensi dell'art. 142 comma 12 ter del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992.

Rilevato inoltre che il Bilancio di Previsione individua le tipologie di spesa secondo le quote di destinazione di cui al prospetto (All. 1) facente parte integrante del presente provvedimento;

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

di definire la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024, nel rispetto del vincolo di destinazione di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, come evidenziato nel prospetto allegato (All.1), facente parte integrante della presente deliberazione.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-725-2023-All_1-ALL.TO_N._1_.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento